



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 077

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 1818

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2023/0601/FR

Messaggio di proseguimento del dialogo tra la Commissione e gli Stati membri dopo ricorso alle reazioni ufficiali espressamente previste dalla direttiva (UE) 2015/1535.

MSG: 20241818.IT

1. MSG 077 IND 2023 0601 FR IT 24-04-2024 04-07-2024 IT DIALOG 24-04-2024

2. Italy

3A. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Consumatori e Mercato

Divisione II - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi

Via Molise, 2 - 00187 Roma

3B. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Direzione generale per la politica industriale, la riconversione, la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy

Divisione V - Industrie Made in Italy e industrie creative

Via Molise 2-00187 Roma

4. 2023/0601/FR - C50A - Prodotti alimentari

5.

6. L'Italia desidera ringraziare la Francia per la risposta fornita. L'Italia ha letto con attenzione quanto riportato.

Si rileva che sia le questioni tecnico giuridiche che quelle scientifiche poste dall'Italia ancora una volta non hanno trovato sempre delle risposte chiare ed esaurienti.

Criticità tecnico giuridiche:

L'Italia ha chiesto molto chiaramente se il Nutriscore fa riferimento:

all'art.35 del reg.1169/2011/UE?;

all'art.36 reg.1169/2011/UE?;

al Regolamento 1924/2006/UE?

Art.35 del reg.1169/2011/UE

La Francia afferma che si può "legittimamente affermare che il sistema Nutri-Score, nella misura in cui soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011, rappresenta una forma di espressione della dichiarazione nutrizionale. Questa constatazione implica anche la validità del sistema NutriScore alla luce del paragrafo 2 di tale articolo".

Risulta a dir poco sorprendente leggere quanto affermato dalle autorità Francesi.

E' opportuno ricordare, per l'ennesima volta, che è stata la Commissione (confermando tra l'altro quello che l'Italia ha



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

sempre sostenuto, fin dalla prima notifica francese del sistema nel 2017) con messaggio n. 303 – “Comunicazione della Commissione – TRIS (2017) 01957, che “Il sistema di etichettatura allegato al progetto notificato non richiede un'indicazione del valore energetico o del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive in quanto tali, ma si riferisce alla qualità nutrizionale complessiva degli alimenti in questione. Il sistema di punteggio Nutriscore non rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011”. Considerando che sono le stesse autorità francesi in un passaggio della reazione a richiamare la Relazione della Commissione sull'uso delle forme di espressione aggiuntive e presentazione della dichiarazione nutrizionale, COM (2020) 207 final), si invita la Francia a considerare quanto riportato all'articolo 3.

In detto articolo al paragrafo 1.1 la Commissione analizza le “Forme di espressione e presentazione supplementari nel quadro del regolamento FIC” mentre al paragrafo 1.2 si riferisce agli “Altri sistemi di etichettatura FOP”. Nel paragrafo 1.2 si riporta: “Alcuni sistemi FOP messi a punto dagli Stati membri o dagli operatori del settore alimentare non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 35 del regolamento FIC, poiché non ripetono le informazioni presentate nella dichiarazione nutrizionale in quanto tali ma danno dettagli sulla qualità nutrizionale complessiva dell'alimento (ad es. con un simbolo o una lettera)”. È incontrovertibile che per la Commissione questi sistemi non rientrino nel quadro del regolamento FIC anche perché non si capirebbe come mai la Commissione abbia voluto distinguere con due paragrafi diversi i sistemi FOP presi in considerazione.

Considerando che invece le autorità francesi non tengono assolutamente in conto di quanto affermato dalla Commissione, sia nel 2017 che nel 2020, e confermano, senza ombra di dubbio, che il sistema da loro proposto sia compatibile con l'art. 35 del regolamento FIC, diventa non più rinviabile una presa di posizione chiara da parte dei servizi giuridici della Commissione sulla compatibilità dei sistemi che “non ripetono le informazioni presentate nella dichiarazione nutrizionale in quanto tali ma danno dettagli sulla qualità nutrizionale complessiva dell'alimento (ad es. con un simbolo o una lettera)” con il Regolamento FIC ed in particolare con l'art. 35.

A questo punto, senza una presa di posizione chiara e definitiva da parte della Commissione, sembra superfluo ribadire che il richiamo, nel parere circostanziato dell'Italia, agli articoli da 30 a 34 del regolamento FIC servivano proprio a confermare la correttezza di quanto riportato dalla Commissione.

Tutto ciò premesso, si ribadisce che il richiamo agli articoli da 30 a 34 del regolamento FIC nel parere circostanziato dell'Italia è volto a confermare la correttezza di quanto affermato dalla Commissione, della quale appare necessaria, come già auspicato, una posizione chiara e definitiva.

Art. 36 reg. 1169/2011/UE

“Le autorità francesi ricordano ancora una volta alle autorità italiane che Nutri-Score è un sistema di calcolo globale unico. Pertanto, non è possibile distinguere, in base ai colori rappresentati, gli artt. applicabili. Di conseguenza, gli articoli 35 e 36 possono applicarsi congiuntamente al sistema Nutri-Score, senza distinguere la loro applicazione in base ai colori del Nutri-Score.”

Come già risposto al Lussemburgo ad identica affermazione, l'Italia concorda sul fatto che il sistema sia un unicum, è infatti l'unico caso in cui non si comprende quale è il diritto dell'Unione sul quale si fonda il sistema.

Il motivo per il quale secondo l'Italia è importante conoscere la fonte giuridica è che gli Stati membri sono liberi di adottare norme nazionali, a condizione che tali norme siano conformi al diritto dell'Unione”. Per stabilire se una norma di uno Stato membro è conforme “al diritto dell'Unione” bisognerebbe prima individuare la norma alla quale si fa riferimento. Spiace dover ribadire ancora una volta che l'Italia ritiene che sia invece molto importante individuare detta norma di riferimento, altrimenti a quale fonte del diritto bisognerebbe affidarsi per giudicare la correttezza dell'azione di uno Stato membro? In mancanza, si potrebbe verificare, ad esempio, che se si contesta la conformità all'articolo 35, si risponderà che il sistema rientra nell'art. 36 e viceversa; con ciò verrebbe meno la certezza del diritto.

Come già aveva anticipato il Lussemburgo (“le autorità lussemburghesi concordano con le autorità francesi nel valutare che l'Italia dà una lettura eccessivamente rigorosa dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011”), anche la Francia



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

ritiene che “le autorità italiane interpretano in modo eccessivamente rigoroso l'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011”. Come già rappresentato nel parere circostanziato, l'Italia ritiene che i due articoli facciano riferimento a casistiche differenti. Ciò non sembra costituire “una lettura eccessivamente rigorosa” in quanto è evidente che i due articoli sono collocati in Capi diversi del regolamento. Se il disposto dell'art.35 fosse un'appendice dell'articolo 36 non si comprende la necessità di collocarne il contenuto in un articolo separato, il 36.

Come già chiarito nel parere circostanziato, l'articolo 35 costituisce, per l'Italia, l'unica modalità, a legislazione vigente, per presentare forme volontarie aggiuntive alla dichiarazione nutrizionale che gli Stati membri possano raccomandare, qualora siano soddisfatti i requisiti posti dalla norma stessa. Per l'Italia l'art. 35 disciplina le forme volontarie di espressione quando queste fanno riferimento alla tabella nutrizionale (che è solo una delle indicazioni obbligatorie dell'articolo 9).

Al contrario, l'art. 36 fa riferimento a qualsiasi informazione volontaria che gli operatori possono apporre sugli imballaggi senza che, naturalmente, le stesse inducano i consumatori in errore. Se un sistema volontario ai sensi dell'articolo 36 viene raccomandato dagli Stati membri perde chiaramente il suo carattere di “volontarietà”, in quanto gli operatori si sentiranno “obbligati” ad adeguarsi, considerato che sono le autorità dello Stato a raccomandarlo. L'Italia non ritiene sia questa la volontà espressa dal legislatore con l'articolo 36.

Come riportato nel parere circostanziato e ribadito in ogni occasione, se così non fosse, gli operatori del settore alimentare avrebbero sempre la possibilità di integrare volontariamente tutte le indicazioni armonizzate obbligatorie (art.9) previste dal regolamento richiamando semplicemente l'articolo 36. La Francia ritiene che tutte le indicazioni armonizzate dal regolamento 1169/2011/UE possano essere integrate, a propria discrezione, dagli operatori richiamando l'art.36? Se la base giuridica è l'articolo 36, significa che le forme volontarie aggiuntive alla dichiarazione nutrizionale potrebbero anche non soddisfare i requisiti posti dall'articolo 35? Si ricorda in proposito che i requisiti dell'articolo 35 e 36 non sono identici. Perché il legislatore comunitario ha ritenuto necessario, solo per le forme volontarie aggiuntive alla dichiarazione nutrizionale, prevedere un articolo ad hoc (art.35)?

L'Italia, ritiene, al contrario, che l'art. 36 sia rivolto solo agli operatori economici che, a propria discrezione, possono fornire informazioni volontarie al consumatore relativamente agli elementi di cui all'art. 9 e 10 del regolamento, a nulla rilevando eventuali raccomandazioni degli Stati che ne valutino i fondamenti scientifici.

Regolamento (CE) n. 1924/2006

Come già ricordato nel parere circostanziato, la Commissione nella relazione COM (2020) 207 final del 20 maggio 2020 afferma:

“quando un tale sistema attribuisce un messaggio complessivo positivo (ad es. con un colore verde), rispetta al contempo la definizione giuridica di “indicazione nutrizionale” poiché fornisce informazioni sulla qualità nutrizionale benefica di un alimento ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti” ma anche che “i sistemi FOP che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sulle indicazioni possono essere impiegati sul territorio di uno Stato membro solo se li ha adottati questo stesso Stato membro conformemente all'articolo 23 del regolamento (regolamento (CE) n. 1924/2006) sulle indicazioni, che delinea la procedura di notifica alla Commissione.”

L'Italia desidera ringraziare le autorità francesi perché finalmente, dopo sette anni, viene confermato che “l'EFSA non è mai stata consultata nell'ambito delle disposizioni sopra menzionate” in quanto “un simile approccio renderebbe da un lato l'esercizio estremamente complicato e dall'altro distorcerebbe il sistema Nutri-Score, che giuridicamente e scientificamente forma un tutto indivisibile”

Ancora una volta le autorità francesi tengono a sottolineare l'unicità del sistema addirittura affermando che il “Nutri-Score è una forma di espressione autosufficiente” e che quindi la notifica prevista dalle norme comunitarie sarebbe troppo complicata.

Si afferma che il sistema è “giuridicamente [...] un tutto indivisibile”, se così non fosse bisognerebbe “separare il sistema



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

stesso e notificare alcuni aspetti del sistema ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 e altri ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006”.

Interessante l'approccio delle autorità francesi, non fare qualcosa (di previsto) perché estremamente complicato.

La Francia contesta l'affermazione dell'Italia secondo la quale il Nutriscore è un'indicazione sulla salute. L'Italia ritiene che le autorità francesi siano in contraddizione in quanto è la stessa Francia che richiama studi secondo i quali il Nutriscore garantisce i migliori risultati in termini di scelta di alimenti più sani da parte dei consumatori. Se fosse vero che grazie al Nutriscore si sceglie un alimento più sano, non significherebbe che con questo logo si “afferma, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute”?

Se dunque il Nutriscore non è né un'indicazione nutrizionale né un'indicazione sulla salute, esso costituisce un unicum apparentemente privo di base giuridica e di cui quindi non si comprende la stessa finalità.

Sulle critiche al nuovo algoritmo “Nutri-Score”.

Le autorità francesi informano che “nei vari rapporti del comitato scientifico Nutri-Score si fa riferimento dettagliatamente ai rapporti dell'EFSA, e in particolare al rapporto sugli elementi da considerare in un profilo nutrizionale e le decisioni sono state prese conformemente alle conclusioni di questi rapporti”.

Tale assunto è smentito dal momento che il nuovo algoritmo Nutriscore disattende, in maniera significativa, l'ultimo rapporto adottato dall'EFSA il 24 marzo 2022 per lo sviluppo di un sistema FOPNL armonizzato e obbligatorio “Scientific advice related to nutrient profiling for the development of harmonised mandatory front-of-pack”. Anche le controdeduzioni addotte dalla Francia alle osservazioni presentate dall'Italia non sono in grado di superare/rispondere alle principali criticità/difformità rilevate.

a) Il contenuto proteico (ulteriormente valorizzato/esaltato dal nuovo algoritmo) non è considerato rilevante secondo le indicazioni EFSA in quanto la popolazione europea assume più proteine di quelle necessarie; (EFSA: “l'assunzione media di proteine in Europa è al di sopra del Population Reference Intake nella maggior parte dei gruppi di popolazione e dei Paesi e non ci si può aspettare alcun effetto benefico sulla massa o sulla funzione muscolare aumentando ulteriormente l'assunzione di proteine”).

La motivazione addotta dalle controdeduzioni francesi che le proteine sono un indicatore indiretto (proxy) di altri elementi di interesse per la salute pubblica (ferro/calcio) non è per nulla convincente e si configura come un mero escamotage per giustificarne l'incremento di importanza nell'algoritmo aggiornato (tanto che carni rosse e formaggi che ne sono le principali fonti sono in molti casi penalizzati dal nuovo algoritmo). Di seguito si riportano alcuni passaggi dal documento EFSA: Foods that contain relatively high concentrations of iron include meat, fish, cereals, beans, nuts, egg yolks, dark green vegetables, potatoes and fortified food products. The iron content of dairy products and many fruits and vegetables is much lower. Bioavailability of iron from plant foods (non haem iron) is generally much lower than that from animal (haem-iron) foods (due to a different absorption mechanism for non-haem iron versus haem-iron); “The main contributors to calcium intake, as reviewed by EFSA NDA Panel (2015a), are milk and dairy products that are responsible for between 38% and 85% of the intake, followed by grains and grain-based products (2-35%), water and water-based beverages (1-18%) and vegetables and vegetable products (1-11%).

b) Non include tra le componenti favorevoli i prodotti a base di cereali integrali. Le giustificazioni addotte per non inserire i cereali integrali/prodotti a base di cereali integrali fra gli elementi positivi al pari di verdura-vegetali/frutta sono superate, fuorvianti e inappropriate. L'importanza di inserire/valorizzare i cereali integrali non è infatti ascrivibile al solo apporto di fibra (come vorrebbero far pensare gli estensori della memoria francese nel passaggio “L'Efsa ritiene che le fibre, e non i prodotti a base di cereali integrali, siano importanti da includere del contesto di un profilo nutrizionale”) dal momento che i benefici derivanti sono molto più complessi al pari dei vegetali e legumi che invece sono stati inclusi tra gli elementi positivi caratterizzanti l'attuale algoritmo.

Contrariamente a quanto affermato dagli estensori delle controdeduzioni francesi, dal rapporto EFSA si evince chiaramente che i cereali integrali sono una fattispecie indipendente da contemplare al pari di legumi e verdura: Starchy



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

foods provide complex carbohydrates. When consumed in the form of whole grain products, they are also a good source of dietary fibre, B-vitamins, tocopherols and folate. This food group in FBDGs of European countries comprises mainly cereals (including breakfast cereals) and cereal-derived products, such as bread, pasta, rice, couscous or bulgur. Generally, FBDGs recommend eating starchy foods several times per day (generally between 3 and 11 servings per day, portion sizes vary between FBDGs) with an emphasis on whole grain products). "Diets high in whole grains have been associated with lower mortality from all causes, CVD and cancer in prospective cohort studies. In a dose response meta-analysis, these associations were monotonic, showing a decrease in risk for total, CVD and cancer mortality of about 7, 9 and 5%, respectively, for each serving (16 g) increase in whole grain intake per day (Zong et al., 2016)".

L'affermazione che non esiste una definizione consensuale di cereale integrale o prodotto a base di cereali integrali (whole grain) risulta anche in questo caso pretestuosa e surrettizia in quanto la "Whole Grain Initiative" (<https://www.wholegraininitiative.org/>) ha elaborato recentemente alcune definizioni consensuali per i cereali integrali/whole grain riassunte nella Comunicazione "van der Kamp, J.-W.; Jones, J.M.; Miller, K.B.; Ross, A.B.; Seal, C.J.; Tan, B.; Beck, E.J. Consensus, Global Definitions of Whole Grain as a Food Ingredient and of Whole-Grain Foods Presented on Behalf of the Whole Grain Initiative" pubblicata sulla rivista *Nutrients* 2022, 14, 138. <https://doi.org/10.3390/nu14010138>.

A seguire le principali definizioni:

Definition of Whole Grain: Whole grains shall consist of the intact, ground, cracked, flaked or otherwise processed kernel after the removal of inedible parts such as the hull and husk. All anatomical components, including the endosperm, germ, and bran must be present in the same relative proportions as in the intact kernel.

Definition of a whole-grain food: A whole-grain food shall contain at least 50% whole-grain ingredients based on dry weight

Requirements for designating the presence of 'whole grain' front-of-pack Foods containing a minimum of 25% whole-grain ingredients based on dry weight, may make a front-of-pack claim on the presence of whole grain but cannot be designated 'whole grain' in the product name.

L'importanza di inserire i cereali integrali/prodotti a base di cereali integrali fra gli alimenti positivi è ulteriormente illustrata nel punto e).

c) Per la categoria olii e grassi l'avanzamento di posizione da C a B dell'olio di oliva è stato proposto surrettiziamente al solo fine di tacitare le rimozioni della comunità scientifica per le acclamate evidenze scientifiche legate ai benefici dell'olio extra-vergine di oliva (nell'ambito della dieta mediterranea) rispetto a tutti gli altri olii di semi (come peraltro riportato da EFSA nel documento sui profili nutrizionali: Plant-based Mediterranean-type diets rich in olive oil have been traditionally associated with low CVD risk in observational and intervention studies (Rosato et al., 2019). The relationship between higher olive oil consumption and lower risk of CHD has also been observed in two large prospective cohort studies (Guasch-Ferre et al., 2020).

Infatti, la metodologia utilizzata dal Nutriscore per differenziare gli oli/grassi sulla scala cromatica/alfabetica è basata unicamente sul contenuto di acidi grassi insaturi (positivo) e acidi grassi saturi (negativo). Si continua ad omettere e non chiarire che accanto all'olio di oliva nella classe B sono stati promossi altri olii di semi (colza/canola e noce) che non hanno nulla a che vedere con la dieta mediterranea e con la qualità superiore dell'olio extra-vergine di oliva (caratterizzati, al pari di gran parte degli altri olii di semi, da una composizione in acidi grassi insaturi e poli-insaturi significativamente superiore a quella dell'olio di oliva). Si rammenta che l'unico olio da premiare dovrebbe essere l'olio extra-vergine di oliva (EVOO) che oltre alla equilibrata composizione in acidi grassi presenta una serie di sostanze bioattive quali polifenoli, vitamine, steroli vegetali etc dal momento che viene estratto con metodi esclusivamente fisici. Tutti gli altri oli di semi (compresi colza/canola) sono estratti perlopiù con solventi e/o sottoposti a drastici trattamenti di raffinazione per renderli commestibili perdendo così la quasi totalità delle sostanze bioattive eventualmente presenti (oltre a contenere composti di neoformazione non favorevoli).

d) Non contempla che un singolo alimento non possa corrispondere al profilo nutrizionale di una dieta nutrizionalmente adeguata e non considera la variabilità delle abitudini e tradizioni alimentari nei diversi Paesi dell'UE nonché delle diverse modalità di consumo (frequenza e quantità) come invece acclarato e ribadito più volte nel documento sulla profilazione nutrizionale dell'EFSA.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Le risposte fornite dallo Stato membro notificante non chiariscono affatto le criticità evidenziate adducendo motivazioni fumose, fuorvianti e inappropriate.

Ad esempio una delle motivazioni/giustificazioni addotte “non si intende fornire una valutazione assoluta della qualità di un prodotto alimentare, in modo binario, qualificando il prodotto come -sano o malsano” travisa completamente la realtà e la verità dei fatti: il Nutriscore si configura incontrovertibilmente come un sistema binario perché differenzia i prodotti in rossi (cattivi) e verdi (buoni) -le sfumature di verde/rosso non superano l’approccio binario ma servono unicamente a mascherare tale distorsione-. L’approccio binario è avvalorato anche dal fatto che non sono forniti al consumatore elementi utili per comprendere le motivazioni dell’attribuzione del prodotto alle diverse classi Nutriscore. L’algoritmo alla base del Nutriscore è infatti incomprensibile e inspiegabile per qualsiasi tipo di consumatore anche evoluto, tanto più per quello “medio normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto” come definito dalla normativa sull’etichettatura nutrizionale, o addirittura per quello caratterizzato da un basso livello di istruzione. Pertanto, nel caso del Nutri-Score la scelta del consumatore avviene esclusivamente in modo assoluto, binario e passivo con il codice cromatico rosso=cattivo e verde=buono (ivi incluse le varie sfumature), senza alcuna possibilità di conoscere i motivi reali alla base di questa codificazione: il consumatore non è considerato una persona meritevole di essere informato/educato per poter effettuare una scelta consapevole (bastone o carota, scossa elettrica o ricompensa, rosso o verde). Il fatto che il significato del Nutri-Score non sia comprensibile o possa distorcere il mercato confondendo/fuorviando il consumatore è indirettamente confermato anche dal documento di risposta francese nel quale si prevede di ricorrere ad una campagna informativa per ripristinare l’appropriato utilizzo del Nutri-Score “a general public communication campaign will also be disseminated in the coming months by Public Health, France, in order to recall the fundamentals for the proper use Nutri-Score”, il che equivale a dire che il Nutri-Score si presta ad usi impropri, come più volte evidenziato dalle controdeduzioni formulate dall’Italia.

Inoltre, nelle memorie francesi viene giustamente confermato quanto evidenziato dall’Italia circa il fatto che: “By definition, a nutritional profile intends to demonstrate the contribution of a foodstuff to a balanced diet. It does not reduce the diet as a whole to a single foodstuff.” Il Nutriscore, con il suo algoritmo basato su un equilibrio (peraltro opinabile) di fattori positivi e negativi che ogni alimento deve singolarmente conseguire (non in un contesto di dieta), persegue il risultato opposto con l’omologazione dei prodotti riformulati per conseguire la migliore performance cromatica/alfabetica (verde/A). Ciò con gravi penalizzazioni in termini di identità culturale, biodiversità, gusto, benessere, salute e convivialità.

e) Attribuisce maggiore importanza alle componenti non favorevoli rispetto a quelle favorevoli

Al contrario di quanto affermato nel documento in difesa dell’adozione del nuovo algoritmo Nutriscore si ribadisce che è ormai prassi consolidata la prevalenza delle componenti favorevoli/positive della dieta sulla salute come peraltro perfettamente illustrato nell’articolo “Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Diseases Study 2017”, pubblicato nel 2019 sulla prestigiosa rivista Lancet e promosso anche dalla WHO. Lo studio mette in evidenza che il numero di morti ascrivibili alle malattie non trasmissibili legate alla dieta dipendono in gran parte da diete carenti in componenti favorevoli (in ordine decrescente cereali integrali, frutta, verdura, acidi grassi omega-3 da pesce, fibra alimentare, acidi grassi poliinsaturi, legumi, calcio, latte) piuttosto che da diete caratterizzate da componenti non favorevoli (sale, acidi grassi trans, zuccheri, carni rosse processate). L’articolo sopracitato mette chiaramente in evidenza che, ad eccezione dell’elevato apporto di sodio, i principali rischi dietetici associati ai decessi sono legati al basso consumo di gruppi alimentari, come cereali integrali, frutta, verdura, semi, noci e legumi.

f) Arbitrarietà dell’algoritmo Nutriscore

Nulla è stato risposto circa la sconfinata arbitrarietà dell’algoritmo Nutriscore. Un esempio paradigmatico dell’arbitrarietà risiede nella recente rivisitazione dell’algoritmo NUTRI-SCORE. Il NUTRISCORE, dopo la Francia, è stato adottato su base volontaria anche da Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Svizzera per cui una commissione congiunta formata prevalentemente da esperti dei suddetti Paesi ha ritenuto necessario intervenire sull’algoritmo di generazione della etichetta FOP per armonizzarlo alle raccomandazioni nutrizionali dei singoli Paesi. I cambiamenti sono stati notevoli con un vero e proprio stravolgimento dell’algoritmo originale. Chiaramente i cambiamenti proposti possono, in alcuni casi, essere condivisibili perché in linea con le raccomandazioni nutrizionali delle Linee Guida Dietetiche ma pongono importanti questioni di policy.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Da un lato, infatti, un intervento così radicale evidenzia i limiti del precedente algoritmo che però è sempre stato presentato come scientificamente solido e da adottare come riferimento assoluto per tutta l'UE. È chiaro che qualunque "prodotto" scientifico deve essere aggiornato per adattarsi alle nuove evidenze, ma che in così pochi anni ci sia stato un completo stravolgimento dell'algoritmo porta a dubitare sul rigore della sua struttura.

Emerge pertanto in maniera fragorosa il punto critico della arbitrarietà di tale sistema. Oggi una commissione di esperti sufficientemente qualificata (ma non validata a livello comunitario/EFSA e non rappresentativa di tutte le competenze necessarie), ha effettuato questi cambiamenti. Un sistema basato su una così grande arbitrarietà può andare rapidamente fuori controllo con il rischio che ogni comitato di esperti, ogni Paese, ogni settore, ogni singola industria possa strutturarsi un algoritmo a proprio piacimento motivandolo, di volta in volta, con ragioni valide circa la aderenza alle raccomandazioni nutrizionali e sulla salute. Questo genererebbe una grandissima variabilità/confusione sugli score conseguiti dai singoli alimenti con una enorme difficoltà di comprensione da parte del consumatore.

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu